

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 8 Giugno 2016 si è tenuto un incontro tra la società Digital News Gathering Srl e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e RSU, Ezio Bogino, Vincenzo Larosa e Bovina Andrea, per discutere del rinnovo del Contratto di Solidarietà per il periodo 01 luglio – 31 dicembre 2016.

In merito alla succitata è stato firmato un verbale di richiesta dalle OO.SS. al Ministero.

Nella stessa giornata si è ribadito la richiesta di pagamento dei ratei di PDR e 14^a maturati al 31/12/2015.

L'azienda si è impegnata a erogare entro il 28/06/2016 il 70% della quota economica riferita ai 7/12 del PDR ed entro il 28/07/2016 i ratei di 14^a spettanti.

Per quanto riguarda la quota non erogata del PDR, l'azienda si impegna a verificare con le OO.SS. la situazione economica e di stabilità della stessa, anche in merito all'auspicato prolungamento del contratto in essere con Mediaset

Roma 08/06/2016

Digital News Gathering Srl

RSU

OO.SS.

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 8 giugno 2016 in Roma, si sono incontrati:

DIGITAL NEWS GATHERING S.R.L. con sede legale in via Mascheroni, 20 Milano, codice fiscale n. 07921990961 rappresentata dai Sig.ri Marco Pacciarini e Laura Balzarelli (di seguito anche la "Società" o "DNG")

- da una parte -

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali e specificatamente la:

SLC – CGIL rappresentata da Massimo Luciani

FISTEL-CISL rappresentata da Fabrizio Pitton

UILCOM-UIL rappresentata da Pierpaolo Mischi

unitamente alle OO.SS territoriali e alle RSU

nonché

le Rappresentanze Sindacali Unitarie e specificatamente:

Ezio Bogino, Vincenzo Larosa e Bovina Andrea

(di seguito, unitamente, anche la "OO.SS.")

-dall'altra parte-

Le società e le OO.SS., sono di seguito, collettivamente, definiti anche le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) DNG è una società che si occupa della realizzazione e commercializzazione di filmati, riprese e audiovisivi in genere destinati ad ogni utilizzo, compreso quello televisivo, cinematografico e multimediale, aventi qualsiasi oggetto, compreso quello di carattere giornalistico, sportivo, pubblicitario educativo e inerente allo spettacolo in genere, nonché della gestione e organizzazione di studi, laboratori, apparati e sistemi, fissi e mobili, per la realizzazione, l'elaborazione, la post-produzione, l'invio e la distribuzione di qualsiasi prodotto audiovisivo, compresi i prodotti televisivi, cinematografici e multimediali.



- b) DNG è un soggetto "specializzato", il cui core business consiste nella raccolta elettronica, per terzi committenti, di immagini in esterna c.d. ENG (Electronic News Gathering) da utilizzarsi per lo più in programmi di "news".
- c) Il personale di DNG è costituito da operatori di ripresa i quali, recandosi quasi sempre in "esterna" ovvero sul luogo dove è accaduto l'evento o il fatto che sarà riportato in un certo telegiornale o programma giornalistico, confezionano appunto un "prodotto" che consiste nella raccolta di immagini.
- d) La Società svolge la propria attività commerciale attraverso n. 8 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La Società attualmente occupa complessivamente n. 45 dipendenti.
- e) La Società applica ad un personale non dirigente un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese Radio Televisive Private (il "CCNL") e non ha alle proprie dipendenze personale appartenente alla categoria dei Dirigenti. La Società, è inquadrata ai fini INPS nel settore Radiotelevisivo.
- f) La Società, nel mese di settembre 2015, aveva avviato la procedura di riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 233/91, per il licenziamento collettivo di n. 32 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 60 lavoratori. La Società e le OO.SS, nel corso degli incontri di consultazione sindacale, hanno cercato una soluzione per salvaguardare il livello occupazione. La società, tenuto conto anche delle istanze sindacali e condividendole le finalità, allora, si era resa, pertanto, disponibile a ridurre nel numero gli esuberanti inizialmente dichiarati nella procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della Legge n.223 del 1991 da 32 esuberanti a 15 esuberanti e a ricorrere allo strumento del contratto di solidarietà difensivo con riferimento al rimanente organico aziendale.



In data 21 dicembre 2015, pertanto, la società e le OO.SS, al fine di evitare la riduzione del personale, hanno stipulato un accordo aziendale per contratto di solidarietà ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993.

- g) La società, nel mese di maggio 2016, ha comunicato alle OO.SS il perdurare della situazione di crisi aziendale e dello squilibrio economico – finanziario tra i costi e ricavi aziendali, nonché la necessità di una proroga del contratto di solidarietà finalizzata ad evitare la riduzione del personale come indicato al punto 5 dell'accordo aziendale del 21 dicembre 2015.

Le Parti verificata l'effettiva situazione di crisi aziendale, al fine di contenere gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale, nonché per salvaguardare la continuità aziendale, hanno concordato sull'utilizzo prioritario dello strumento del contratto di solidarietà difensivo, disciplinato dai commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993 osservando, infatti, come una diversa organizzazione e collocazione degli orari di lavoro aziendali consentirebbe, al contempo, alla Società di salvaguardare parte dell'occupazione del personale e le professionalità esistenti, nonché gestire l'attuale situazione di difficoltà del settore di operatività ovvero di perseguire quella necessaria flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro determinata dall'attuale andamento involutivo del mercato.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

- 1) Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante del presente accordo aziendale (l' "Accordo").







2) Le Parti consensualmente concordano che la soluzione per fronteggiare la crisi aziendale e salvaguardare il livello occupazionale è di fare ricorso all'istituto del contratto di solidarietà difensivo, ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993 (**Contratto di Solidarietà Difensivo**"), così come disciplinato nel presente Accordo.

3) Le Parti, pertanto, convengono di richiedere ed applicare il contratto di solidarietà difensivo per n. 6 mesi a decorrere dal 1/7/2016 al 31/12/2016 ai sensi del punto 5 dell'accordo sindacale del 21 dicembre 2015 (possibilità di proroga già prevista nell'accordo aziendale siglato per il primo semestre del 2016).

4) Il Contratto di Solidarietà Difensivo coinvolgerà tutte le sedi aziendali e interesserà, in particolare, un numero complessivo massimo di 45 dipendenti tutti occupati a tempo indeterminato.

Le Parti convengono che il coinvolgimento del suddetto numero complessivo di dipendenti nella riduzione di orario di lavoro abbia la precipua finalità sia di rendere meno oneroso l'impatto del contratto di solidarietà difensivo nei confronti dei medesimi, sia di garantire e salvaguardare la piena funzionalità e operatività delle singole strutture delle citate sedi aziendali.


I dipendenti interessati dal contratto di solidarietà difensivo sono individuati nominativamente nell'Allegato 1 all'Accordo, il quale riporta, altresì, la loro sede aziendale, la loro data di assunzione, categoria di inquadramento, livello, mansione e specifica tipologia contrattuale, nonché l'attuale orario normale di lavoro e la relativa percentuale di riduzione massima oggetto del presente accordo.

Al fine di realizzare la più ampia solidarietà tra i lavoratori, le disposizioni del presente accordo si applicano, nell'ambito delle previsioni normative vigenti a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente da DNG dandosi le Parti espressamente atto del carattere strutturale di detta tipologia contrattuale nell'organizzazione del lavoro datoriale.

5) Le Parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro, in ciascuna sede oggetto del presente accordo, sarà applicata nei termini di seguito indicati:

a) La riduzione dell'orario avverrà su base mensile (in cui parametro di riferimento sono 4 settimane) con riduzione delle ore mensili non lavorate, con facoltà per la Società di distribuire di volta in volta, in ragione delle proprie esigenze tecnico – organizzative detta riduzione anche solo alcuni giorni e/o settimane del mese, in senso sia verticale, sia orizzontale, sia misto. La suddetta riduzione di orario verrà ripartita in ciascuna sede interessata- fatte salve esigenze organizzative o produttive aziendali- anche connesse al mantenimento dell'efficienza della sede all'esigenza di un coordinamento della medesima e/o in ragione delle specifiche previsioni di flessibilità previste nel presente accordo, in modo equanime tra tutti i dipendenti coinvolti dal contratto di solidarietà difensivo, sempre al fine di mitigare per costoro per quanto possibile gli effetti dell'applicazione del citato istituto nell'ambito dell'organizzazione datoriale (cfr. Allegato 1).

b) La riduzione dell'orario sarà applicata in ciascuna sede interessata, entro il limite massimo del 20% dell'orario di lavoro contrattuale dei dipendenti interessati dal contratto di solidarietà



difensivo (ossia, come precisato nel comma 5 dell' art. 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148,

facendo riferimento alla media di riduzione di orario di lavoro contrattuale dalla platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà). Dall'applicazione di tale modalità di calcolo ne consegue, quindi, che alcuni dipendenti della Società potranno essere interessati, sempre in ragione di effettive esigenze tecnico-organizzative aziendali, ovvero per far fronte ad incrementi di attività e/o del mercato e/o volumi produttivi, da una percentuale di riduzione del loro orario di lavoro, così come concordato tra le Parti, anche superiore, settimanalmente / mensilmente, alla suddetta percentuale ed altri dipendenti invece, da una riduzione di orario inferiore. La riduzione complessiva dell'orario di lavoro, così come concordata, dovrà, in ogni caso, nella media, essere rispettosa della percentuale massima indicata nel presente accordo

c) La percentuale di orario di lavoro ridotto, così come concordata nel presente accordo, ed in quanto rispettosa del limite di cui alla lettera b) che precede, potrà essere realizzata *inter alia* anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali, plurisettimanali e/o mensili di sospensione del lavoro.


La Società comunicherà, con congruo preavviso, ai dipendenti interessati dal contratto di solidarietà difensivo le modalità attuative della suddetta riduzione di orario di lavoro, ivi inclusa ogni necessaria variazione, fornendo anche appositi prospetti, moduli e/o schemi di dettaglio applicativo. La Società si rende, sin da ora, disponibile ad incontri territoriali con le OO.SS., ove richiesti.

Le Parti concordano, comunque, che la riduzione di orario potrà essere attuata anche con criteri allo stato non ancora definiti. Pertanto, la Società e le OO.SS. potranno, per ciascuna sede interessata, integrare e/o aggiornare, di volta in volta, le modalità attuative di riduzione dell'orario così come concordate nel presente accordo, sempre nel rispetto del limite di cui alla lettera b) che precede.

6) Le Parti convengono altresì – sempre al precipuo fine di salvaguardare la produttività ed efficienza aziendale, ovvero, la qualità degli stessi servizi resi, nonché, in ogni caso, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro e/o altre necessità tecnico-organizzative – che la Società possa modificare in aumento, nel limite del normale orario contrattuale, l'orario ridotto dei dipendenti coinvolti nel contratto di solidarietà difensivo (come precisato nel comma 5 dell' art. 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148). Tale ipotesi potrà riguardare anche *“una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere le esigenze di una maggiore prestazione di lavoro”*. Resta inteso che le eventuali ore di lavoro restano in eccedenza rispetto all'orario concordato nel presente accordo, purché nei limiti delle 40 ore settimanali contrattualmente stabilite, non daranno luogo alla corresponsione di qualsivoglia eventuale maggiorazione economica e/o indennità.

7) Sempre al fine di salvaguardare le esigenze tecnico-organizzative aziendali, le Parti riconoscono che la Società, in via eccezionale e/o in ragioni particolari picchi di attività possa ricorrere, a seconda dei casi, all'utilizzo del lavoro straordinario, qualora non fosse sufficiente l'incremento di orario ai sensi del punto 6 che precede.

8) La Società anticiperà l'integrazione salariale a carico dell'INPS.



9) Resta inteso tra le Parti che le modalità di attuazione del presente accordo saranno oggetto anche di periodiche verifiche in appositi incontri con le OO.SS. Nel corso di detti incontri e per tutto il periodo di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo le Parti potranno integrare e/o modificare le previsioni convenute nell' Accordo in modo da far sì che le modalità di attuazione della riduzione dell'orario di lavoro siano sempre rispondenti alle esigenze (anche sopravvenute) tecnico- produttive aziendali e/o alle effettive necessità di mercato di riferimento; tutto ciò verrà convenuto sempre nel rispetto del limite di cui al punto 6) lettera b) che precede.

10) In vigenza del contratto di solidarietà la Società corrisponderà la retribuzione in proporzione alla riduzione di orario applicata, analogamente, ad eccezione della 13ma mensilità, sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi e variabili diretti, indiretti e differiti corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Trattandosi di una società che ha già fruito di un periodo di contratto di solidarietà , per il calcolo del contributo di solidarietà verrà assunta la retribuzione dell'ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale già concessa (nota ministeriale 15 giugno 2009 n. 8781). Con riferimento al TFR trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 1, comma 3 della Legge 29 maggio 1982 n.297 e dell'art 1, comma 5 della Legge 19 dicembre 1984 n.863.

11) Le Parti convengono che il Contratto di Solidarietà Difensivo, così come disciplinato dal presente accordo, è rispondente alle finalità di salvaguardare l'occupazione aziendale nonché di consentire un auspicato rilancio dell'attività d'impresa, dandosi, altresì, atto che sussistono tutte le condizioni per l'applicazione delle normative di legge e delle delibere ministeriali inerenti la materia in esame.


12) La Società e le OO.SS. si danno, quindi, reciprocamente atto del raggiunto accordo sindacale e ciò ai fini e per gli effetti dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993, dichiarando per ogni effetto, regolarmente svolte e definitivamente esaurite, per quanto di loro competenza, tutte le fasi di procedura necessaria per l'attivazione dell'istituto del contratto di solidarietà difensivo.

Letto, confermato e sottoscritto


Digital News Gathering S.r.l.



FISTEL-CISL




SLC-CGIL



UILCOM-UIL



RSU



Allegati all'Accordo:

1) Elenco dei dipendenti coinvolti nel Contratto di Solidarietà Difensivo di collocazione aziendale, profilo professionale, orario di lavoro e relativa percentuale di riduzione.

Sede	Cognome	Nome	Descrizione livello	Mansione	orario di lavoro	solidarietà 01/07/2016- 30/09/2016	solidarietà 01/10/2016- 31/12/2016
BA	PETRONI	GIUSEPPE	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
BA	VOLZA	VINCENZO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
BA	ZUCCALA'	MICHELE	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
BO	BOVINA	ANDREA	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
BO	FIORINI	NICOLA	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
BO	LECARDI	GIANPAOLO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
BO	LO CONTE	PIER PAOLO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
BO	MILLACI	LUIGI	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
BO	PAVANI	ANDREA	5' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
BO	PERINATI	FABRIZIO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
FI	BELLOSI	STEFANO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
FI	GIACCHERINI	VALTER	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
FI	IACOBELLIS	GIUSEPPE	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
FI	PRETTA	GIUSEPPE	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
GE	ALAMPI	ANTONINO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
GE	CASALINO	LORENZO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
GE	LAROSA	VINCENZO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
GE	MAGLIANI	MASSIMO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
GE	OLIVIERI	MAURO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
GE	VICINELLI	ROBERTO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
NA	ADDEZIO	PASQUALE	5' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
NA	FIENGO	LUIGI	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
NA	RANA VOLO	BENEDETTO	5' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
NA	RIBATTI	NICOLA	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
PA	COMELLA	ROBERTO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
PA	CONCIAURO	DARIO	5' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
PA	LO NARDO	GIOVAN BATTISTA	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
PA	PIRAINO	LUIGI	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
PA	SCHILLACE	MICHELE	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
PA	VIVIANO	MASSIMILIANO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	30,00%
TO	BOGINO	EZIO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
TO	BOVIO	MARCO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
TO	BRUNO	GIAN MICHELE	5' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
TO	CHIESA	ROBERTO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
TO	GILARDI	MAURO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
TO	LAURETTA	CORRADO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
TO	MASSARO	LUIGI	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
TO	PERUGINO	ANGELO	5' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
VE	CALZAVARA	ROBERTO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
VE	FALCIER	STEFANO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
VE	FERRARI	ENNIO	5' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
VE	MARTIN	GIANCARLO	6' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
VE	RUZZA	ROBERTO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
VE	SINIBALDI	PIETRO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%
VE	ZANON	FRANCESCO	7' Livello	Operatore sede regionale	40 ore	20,00%	15,00%

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, several initials in the center and right, and a signature at the bottom right.